



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

ai sensi dell'art.281 sexies, terzo comma, c.p.c.

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1078/2025 R.G. promossa da:

MEDINA MELENDEZ Yonin Asael, rappresentato e difeso

dall'Avv.GONZO MONICA

RICORRENTE

contro:

INPS , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv.PEREGO NADIA

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha chiesto di accertarsi e dichiararsi la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver negato il diritto del ricorrente all'Assegno Unico Universale in relazione alle figlie minorenni e ciò in ragione della titolarità, in capo al ricorrente, del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis, D.Lgs. 286/1998 e di rimuovere l'accertata



discriminazione accertando e dichiarando il diritto del ricorrente a percepire l'AUU a decorrere dal mese di dicembre 2023.

Inps si costituiva contestando le argomentazioni e le pretese di parte ricorrente e negando la sussistenza di una discriminazione dal momento che nella fattispecie concreta l'ente aveva semplicemente applicato norme vigenti. Evidenziava, inoltre, l'istituto come l'assegno UNICO UNIVERSALE rappresenti una prestazione accessoria ed eventuale, integrativa di sostegno ad un livello reddituale già sempre sussistente e non una prestazione essenziale.

La condizione di lavoratore di fatto, quale quella del ricorrente, a parere di Inps non è equiparabile a quella di titolare di un permesso di soggiorno caratterizzato da una sua strutturale stabilità. La durata del permesso accordato al ricorrente è determinato dalla durata della malattia (elemento aleatorio e privo di stabilità) e sarebbe, pertanto, ragionevole la sua esclusione fra i titoli che consentono l'accesso alla prestazione.

La tesi dell'istituto convenuto non è condivisibile.

Il ricorso è fondato.

Il permesso di soggiorno per cure mediche di cui è titolare il ricorrente è titolo che gli ha sempre garantito il regolare accesso al mercato del lavoro, come provato dalla documentazione in atti e quindi il mantenimento del suo nucleo familiare (docc. 5-6-7, 10,18 e 19).

Attualmente il ricorrente è in attesa del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (il percorso è stato analiticamente descritto e documentato nella nota difensiva del 30.1.2026).

L'art. 6, comma 1-bis e l'art. 19, comma 2, lett. d-bis, D.Lgs. 286/1998 – nella versione vigente all'epoca del rilascio del permesso di soggiorno in favore



dell'odierno ricorrente – ne prevedevano espressamente la convertibilità in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La Legge del 1 aprile 2021, n. 46 - recante *“Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale”* – prevedeva quanto ai *“requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno”* – che all' AUU e avessero accesso (tra gli altri) *“i titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale”* (art. 2, lett. f, n. 1).

L'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 230/2021 (che dà attuazione alla suddetta legge delega) nell'individuare i cittadini extra UE destinatari della prestazione – in luogo della dizione *“permesso di soggiorno per motivi di lavoro”* – ha utilizzato quella di *“permesso unico lavoro”*, disponendo che *“l'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) ... sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ...”*.

Il ricorrente – rientrando tra i *“cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002³”* di cui all'art. 3, par. 1, lett. b, dir. 2011/98/CE – ha diritto di beneficiare *“dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ... i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004”* così come previsto dall'art. 12, par. 1, lett. e, dir.



2011/98 cit.; l'AUU costituisce prestazione di sostegno alla famiglia erogata in base all'art. 3, par. 1, del Regolamento 883/2004.

Il permesso di soggiorno per cure mediche di cui è titolare il ricorrente **non** è menzionato tra i titoli di soggiorno esclusi dall'art. 5, comma 8.2, D.Lgs. 286 cit. (così come, del resto, non è menzionato tra i titoli di soggiorno esclusi neppure dalla circolare INPS del 25.07.2022), di talchè - pur non recando la dicitura “*perm. unico lavoro*” - non potrà che assimilarsi, ai fini di cui all'art. 3, D.Lgs. 230 cit., ai titoli di soggiorno che recano tale dicitura, così come del resto è già stato più volte acclarato dalla giurisprudenza nazionale con riferimento al permesso per attesa occupazione.

La giurisprudenza nazionale ha chiarito che “*la titolarità di un «permesso di soggiorno per motivi di lavoro» (lett. f, n. 1) non può essere interpretata con sola la «titolarità di permessi di lavoro» perché essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria ... sia con le norme interne, interpretate conformandole al principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea*” e che l'espressione “*permesso unico di lavoro*” utilizzata nel D.Lgs. 230/2021, per non contrastare con il dettato costituzionale⁴ e con la Direttiva 2011/98/UE – “*non può che estendersi ai titolari di permesso unico di lavoro indicati nella medesima Direttiva e, quindi, ai titolari di un permesso che «consente di lavorare»*” (Tribunale di Milano sentenza n. 5838/2025).

Sussiste discriminazione ogni qualvolta si realizzi un oggettivo svantaggio a carico di un appartenente a un gruppo protetto dalla normativa antidiscriminatoria e in relazione a un fattore vietato, indipendentemente da qualsiasi intenzionalità del discriminatore.

Quanto alle ragioni con riferimento alle quali non è ammessa una disparità di trattamento, l'elencazione generale di cui all'art. 43, comma 1, D.Lgs. 286/1998,



comprende l'origine nazionale (nozione del tutto sovrapponibile a quella di cittadinanza).

In conclusione è accertata la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver negato il diritto del ricorrente all'AUU in relazione alle figlie minorenni a causa della titolarità, in capo al ricorrente, del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis, D.Lgs. 286/1998.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

accerta e dichiara la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver negato il diritto del ricorrente all'AUU in relazione alle figlie minorenni a causa della titolarità, in capo al ricorrente, del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis, D.Lgs. 286/1998; accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'AUU a decorrere dal mese di dicembre 2023 e, per l'effetto, condanna l'INPS a pagare la prestazione mensile suddetta per i mesi di gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio/agosto del 2024 e per i mesi successivi dal marzo 2025, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;

condanna l'INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.700 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Così deciso in data 3/03/2026.

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Franca Molinari



Sentenza n. 159/2026 pubbl. il 02/03/2026
RG n. 1078/2025

